



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 2 - PNRR - GARE

DATA	12/10/2026
NUMERO	4183

OGGETTO: P/C DEL COMUNE DI OFFAGNA DETERMINA DI INDIZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE MEDIANTE GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA, DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DEL POLO MUSEALE"
CIG: BD5087AE3A CUP: D79I25001200007

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il Comune di Ascoli Piceno è in possesso dei livelli di qualificazione rafforzata SF1 e L1 ed è iscritta nel registro ANAC, quale stazione appaltante qualificata, codice AUSA 0000157931;
- in data 21/11/2024, il Comune di Offagna ha sottoscritto la Convenzione per lo svolgimento da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno (SA.AP) delle attività di committenza ausiliaria;

VISTA la determina a contrarre n. 701 del 09/10/2026 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Offagna con la quale si è stabilito:

- di avviare una procedura selettiva per l'individuazione del concessionario del "Servizio di GESTIONE DEL POLO MUSEALE DI OFFAGNA";
- durata:
 - ai sensi dell'art. 178 del Codice, la durata della concessione è di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto (ovvero dalla data del verbale di consegna del servizio in caso di esecuzione anticipata);
 - tale durata è stata determinata in funzione del servizio richiesto al concessionario;
 - decorso il termine di durata della concessione, la struttura e le relative pertinenze ritorneranno nella disponibilità del Comune di Offagna, senza che al concessionario sia dovuto alcun indennizzo o compenso a titolo di avviamento, né a qualsiasi altro titolo e/o per eventuali migliorie e/o addizioni apportate;
- attività: ai sensi dell'art 2, comma 2, lett. a), Allegato I.01, l'attività da eseguire è identificata nella tabella che segue:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO	Principale (P)
				Secondaria (S)
1	Servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e servizi affini	92520000-2	91.21	P

- rischio operativo: ai sensi dell'art 177 del Codice, il concessionario assume a proprio carico il rischio operativo legato alla gestione del servizio in concessione;

- importo: dare atto che:
 - ai sensi dell'art 179 del Codice, il valore della concessione è stato stimato in €**538.877,28** (euro cinquecentotrentottomilaottocentosettantasette/28), al netto dell'Iva, come risulta dal PEF di massima (allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale) riportante il fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto;
 - la stima suindicata è puramente indicativa, non impegna in alcun modo l'Ente concedente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti e spese per il concessionario, che assume a proprio carico il rischio operativo;
- canone di concessione: a fronte del tipo di servizio oggetto di concessione, porre a base di gara:
 - un canone concessorio annuo a favore del Comune pari a €**200,00** (euro duecento/00), Iva esclusa, soggetto a rialzo;
- manodopera e CCNL: dare atto che:
 - il costo stimato della manodopera per la durata della concessione ammonta ad €**321.382,50** (euro trecentoventunomilatrecentottantadue/50), calcolato tenendo conto di un monte ore presunto sulla base dei fabbisogni storicizzati e del costo orario del personale impiegato nella concessione, desunto dal CCNL FEDERCULTURE per i dipendenti dei servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero - ID CCNL T711
 - ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili, ma resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
 - il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto della concessione, è il CCNL Id T711 "FEDERCULTURE", individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del Codice ed in conformità all'Allegato I.01, sulla base dei codici CPV e ATECO suindicati;
- rischi interferenziali: dare atto che i costi della sicurezza sono pari a zero in quanto la presente concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del concessionario non determinante interferenze ai sensi dell'art 25 del D.Lgs 81/2008 e non valutabile in termine di rischi specifici; pertanto non è necessario elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I)
- frazionamento: dare atto che la concessione è costituita da un unico lotto poiché, secondo il RUP il servizio in affidamento costituisce un *unicum* che non può essere scomposto in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi senza compromettere l'efficacia complessiva delle prestazioni da attuare oltreché l'efficienza gestionale e l'equilibrio economico finanziario della concessione (*impossibilità oggettiva*);
- beni assegnati: ai sensi dell'art. 182, comma 3, del Codice, dare atto che i beni assegnati al concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento;
 - di approvare i seguenti elaborati di progetto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati perché contengono informazioni allo stato riservate:
 - Relazione generale;
 - Capitolato Speciale di concessione;
 - Schema di contratto;
 - P.E.F.;
 - Criteri di valutazione OEPV;
 - Criteri di partecipazione;
 - Calcolo Manodopera;
 - in forza della riferita Convenzione, di attribuire alla SA.AP l'espletamento della procedura di selezione;

RICHIAMATE e fatte proprie le scelte selettive specificate dalla suindicata determina a contrarre, *in specie*:

- a) riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti speciali riportati nell'Allegato "*Criteri di partecipazione*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;
- b) ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, avvalersi della cosiddetta "inversione procedimentale" in quanto consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento in concessione dei servizi, prevedendo di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, quindi di procedere preliminarmente alla verifica del pagamento del contributo ANAC da parte di tutti i concorrenti, quindi alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria;
- c) in caso di offerte con lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, collocare primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;
- d) ai sensi dell'art. 185, comma 5, stabilire che gli operatori economici debbano produrre in sede di offerta un piano economico-finanziario dando atto che l'adequatezza e sostenibilità dello stesso verrà valutata dalla commissione giudicatrice ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'offerta economica;
- e) riservarsi di sottoporre a verifica di congruità le offerte che in base ad elementi diversi da quelli indicati nel PEF, ivi inclusi i costi della manodopera, appaiano anormalmente basse;
- f) sottoporre alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione solo il primo graduato, dando atto, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del Codice, che la deroga risulta necessaria in quanto, in presenza di procedura inversa, la documentazione amministrativa dei concorrenti diversi dal primo classificato non valutata resta per pacifica giurisprudenza ignota e pertanto estranea al procedimento di gara (cfr ex plurimis, TAR Lombardia, Sez.IV,29/10/2025, n.3459);
- g) sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, ammettere il subappalto nei limiti del 49,99% dell'importo complessivo del contratto;
- h) ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, stabilire che le prestazioni non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, ciò in ragione delle specifiche caratteristiche della concessione e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle prestazioni da effettuare, di garantire l'unicità del servizio, nonché di rafforzare il controllo delle attività di esecuzione e più in generale dei luoghi di lavoro;
- i) stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario ai fini della formulazione dell'offerta;
- l) per partecipare alla presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria, in quanto non ricorrono particolari esigenze per la tipologia e specificità dell'affidamento;
- m) ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Codice, stabilire che il termine per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
- n) ai sensi dell'Allegato I.3, comma 1, lett. a), del Codice, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salvo che debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia, nel qual caso tale termine è prorogato di un mese;
- o) stabilire che l'aggiudicatario del contratto di concessione non è tenuto ad applicare la clausola sociale di cui all'art 57 del Codice, in quanto il personale operante alle dipendenze del gestore uscente è parasubordinato;
- p) ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3, stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, del 20 giugno 2023;
- q) ai sensi dell'art. 192 del Codice , dare atto che al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto;

PRESO ATTO che:

- il Codice Unico d'Intervento (CUI) è il seguente: S80010010421202500001

- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è il Dott. Avv. Giacomo Sabbatini Responsabile dell'Area I Amministrativa del Comune di Offagna, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, comma 8, del Codice e 32, comma 2, dell'Allegato II.14, il Direttore dell'esecuzione del contratto è Ing. Jonata Sabbioni, Responsabile dell'Area III Tecnica, in quanto il contratto va considerato di particolare importanza, trattandosi di intervento di importo superiore a 500.000 euro;
- per effetto della delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad € **410,00**;
- ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice e dell'Allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € **2.694,39**;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
- ai sensi degli artt. 27 e 85 del Codice in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara sarà pubblicato dalla Stazione appaltante ausiliaria su:
 - BDNCP:
 - profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti> Sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici";

EVIDENZIATO che per lo svolgimento della gara in modalità telematica il Comune di Ascoli Piceno si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo: <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> che risulta conforme alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

CONSIDERATO che occorre approvare i sottoelencati documenti di gara:

- Allegato B: Disciplinare di gara;
- Allegato B2: Offerta tecnica;
- Allegato C: Domanda di partecipazione;
- Allegato D: DGUE;
- Allegato E: Offerta economica;

DATO ATTO che la concessione è finanziata con apporto di capitali privati;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

- 1) **DI ESEGUIRE**, p/c del Comune di Offagna, ed in qualità di Stazione Appaltante ausiliaria, giusta Convenzione del 21/11/2024 una procedura telematica aperta per l'affidamento in concessione del "Servizio di GESTIONE DEL POLO MUSEALE DI OFFAGNA" mediante gara aperta ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185, comma 2, del medesimo decreto;

- 2) **DI PRENDERE ATTO** che il valore globale stimato della concessione è pari a € **538.877,28** (euro cinquecentotrentottomilaottocentosettantasette/28), Iva esclusa;
- 3) **DI STABILIRE** che l'affidamento avverrà mediante gara telematica, tramite la Piattaforma Telematica GTSUAM raggiungibile all'indirizzo <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> secondo le regole tecniche della stessa e la ulteriore disciplina indicata nel disciplinare di gara;
- 4) **DI STABILIRE**, altresì, che la procedura viene avviata sulla base delle scelte discrezionali e degli elaborati di progetto richiamati in narrativa;
- 5) **DI STABILIRE** che la procedura viene avviata, altresì, sulla base dei seguenti atti indittivi, che con il presente atto vengono formalmente approvati e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ma non vengono pubblicati contenendo informazioni al momento riservate:
- Allegato B: Disciplinare di gara;
 - Allegato B2: Scheda offerta tecnica;
 - Allegato C: Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
 - Allegato D: DGUE;
 - Allegato E: Schema offerta economica;
- 6) **DI DARE ATTO** che ai fini del Sistema Informativo Monitoraggio Gare è stato acquisito il seguente codice CIG: BD5087AE3A
- 7) **DI PRENDERE E DARE ATTO** che il Responsabile del progetto dell'Ente ausiliato è il Dott. Avv. Giacomo Sabbatini Responsabile dell'Area I Amministrativa del Comune di Offagna;
- 8) **DI NOMINARE**, quale Responsabile Unico del Progetto della fase di affidamento (RUP-FA) il Dott. Maurizio Conoscenti, Dirigente del Settore 8 PNRR-GARE del Comune di Ascoli Piceno;
- 9) **DI PRENDERE ATTO** che ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice e dell'Allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € 3.104,39, di cui € 2.694,39 per oneri di gestione ed € 410,00 per contributo ANAC;
- 10) **DI RINVIARE**, relativamente alla quota di incentivi da destinare al personale impiegato nello svolgimento della presente procedura, a successivo atto la prenotazione di impegno su apposito capitolo istituito nel bilancio di previsione 2026-2028;
- 11) **DI STABILIRE** che il RUP-FA svolgerà i propri compiti con il supporto del seguente personale, che è quindi contestualmente autorizzato al trattamento dei dati personali relativi alla suddetta fase di affidamento:

TEAM DI PROGETTO		QUOTA INCENTIVO	
FUNZIONI	PERSONALE	24%	56%
Coordinatore	Maurizio Conoscenti	100 %	

Collaboratori e figure di supporto amministrativo per la gestione gara	Silvia Silvestri <i>Collaboratore principale</i>		30 %
	Roberta De Bois <i>Collaboratore principale</i>		30 %
	Rocco Piscinnè <i>Collaboratore semplice</i>		20 %
	Laura Mancini <i>Collaboratore semplice</i>		20 %

12)DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 45, comma 4 del Codice, come novellato dall'art. 16, comma 1, lett. b), del D. Lgs 209/2024, il compenso incentivante è riconosciuto anche al personale dirigente;

13)DI DARE ATTO che sono state acquisite, nonché depositate agli atti di gara, le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, inerenti l'inesistenza di cause ostative alla partecipazione alla presente procedura, da parte del RUP-FA e di tutti gli altri soggetti interessati alla stessa, secondo i modelli approvati con Decreto n.17 del 15 maggio 2018;

14)DI DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;

Allegati non pubblicati:

- Allegato B: Disciplinare di gara;
- Allegato B2: Scheda offerta tecnica;
- Allegato C: Domanda di partecipazione;
- Allegato D: DGUE;
- Allegato E: Schema offerta economica;

Posizione Organizzativa / Responsabile del Procedimento
DE BOIS ROBERTA

Il Dirigente
Dott. Maurizio Conoscenti
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)